

Bologna, 19 novembre 2014



Associazione di Bologna

C L U B
ECCELLENZA
ENERGETICA



Gestione delle centrali termiche condominiali: il quadro vigente in Emilia Romagna

Risparmio energetico? Benvenuto nel Club!

DPR 74/2013

(1)

- Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma del D.Lgs 192/2005 e m.s.;
- Entrato in vigore il 12 luglio 2013.
- Alcune disposizioni del Decreto:
 - Modificano/integrano disposizioni vigenti (L.10/91, DPR 412/93 e m.s., ecc.);
 - Si intrecciano con specifiche disposizioni Regionali.

Introduce importanti novità fra le quali:

- **Impianto Termico:** l'impianto tecnologico destinato ai servizi di **climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva** e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate

- Il controllo e l'eventuale manutenzione dell'impianto e degli apparecchi devono essere effettuate secondo le indicazioni e le periodicità dell'installatore o, qualora mancanti, secondo le indicazioni del costruttore dell'apparecchio

Altre novità introdotte dal DPR 74:

- Sopprime il vecchio "Libretto di Impianto" e il vecchio "Libretto di Centrale" sostituendoli con un **unico nuovo Libretto di Impianto per la Climatizzazione Invernale/Estiva e istituisce nuovi modelli di Rapporto di Controllo di EE accorpendo la portata termica $< 35\text{Kw}$ o $> 35\text{Kw}$** ;
- Stabilisce i valori massimi delle temperature negli ambienti;
- Indica i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale.

DPR 74/2013

(4)

- Stabilisce che l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di Legge in materia di EE sono affidate al responsabile dell'impianto, che può delegare un terzo responsabile;
- **Responsabile dell'impianto**: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole U.I. residenziali; il proprietario, in caso di singole U.I. non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
- **Terzo responsabile dell'impianto termico**: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque idonea capacità tecnica, economica e organizzativa è delegata dal responsabile dell'impianto ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi.

- **Esercizio e Manutenzione di un impianto termico:**
è il complesso delle operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale
- **Conduzione di un impianto termico:**
è il complesso delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto

Prevede inoltre che:

- Presso ogni impianto termico al servizio di più U.I., il proprietario o l'amministratore espongano una tabella contenente:
 - Periodo annuale di esercizio e orario di attivazione giornaliero;
 - Generalità e recapiti del responsabile dell'impianto;
 - Codice catasto termico
- La delega al terzo responsabile deve sempre essere in forma scritta.

Nel caso di **impianti NON conformi**:

- Non può essere affidata la delega a un terzo responsabile
oppure
- L'incarico a un terzo responsabile deve prevedere la messa a norma dell'impianto e che la delega diventa attiva al termine dei lavori

Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti della normativa vigente.

Nel caso suddetto, fino a quando il terzo responsabile non può adempiere agli obblighi previsti, la responsabilità degli impianti resta a carico del delegante fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre 5 gg lavorativi dal termine dei lavori.

- Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile, rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
- Nel caso di "adeguamenti normativi":
 - Il T.R. comunica in forma scritta al Delegante gli interventi da eseguirsi;
 - Il Delegante deve autorizzare i lavori entro 10gg i lavori;
 - In mancanza di autorizzazione, la delega da T.R. decade.
- In tutti i casi, il terzo responsabile informa la Regione competente:
 - Della delega ricevuta entro 10 gg;
 - Della revoca della delega entro 2 gg (indicando la causale);
 - Della decadenza della delega entro 2 gg (indicandone la causale).

- Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte;
- Il terzo responsabile può ricorrere solo occasionalmente al subappalto ad imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/08.
- I **requisiti** per svolgere il ruolo di terzo responsabile sono:
 - possesso delle abilitazione delle attività di cui art.1 D.M. 37/08 comma 2 lett. c), d) ed e);
 - possesso del patentino conduzione caldaie per gli impianti > 232 kW;
 - possesso della certificazione SGQ UNI EN ISO 9001 ovvero possesso dell'attestazione di qualificazione SOA (cat. OG11 o OS28).

Il DPR 74/2013 per gli impianti siti in Emilia Romagna

- Delibera Assemblea Legislativa Regione E.R. n. 156/2008 e m.s.:
Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici
- Delibera Assemblea Legislativa Regione E.R. n. 1578/2014:
Definizione dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica e abrogazione degli Allegati 10 e 11 della Delibera Regione E.R. 156/2008 e m.s.

Delibera Assemblea Legislativa Regione E.R. n.156/2008 e m.s.

Per quanto riguarda l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, si prevede una periodicità dei controlli di efficienza energetica sugli impianti termici differente dal D.P.R. 74/2013.

Tipologia impianto	Cadenza minima manutenzione (pulizia caldaia)	Cadenza minima controllo efficienza energetica (prova dei fumi)
Impianto a gas $P < 35 \text{ kW}$	Come da libretto di istruzioni del costruttore o ogni anno in assenza di libretto(*)	Ogni 2 anni (**)
Impianto a gas $35 \text{ kW} \leq P < 349 \text{ kW}$	Come da libretto di istruzioni del costruttore o ogni anno in assenza di libretto	Ogni anno
Impianto a combustibile liquido o solido $P \leq 349 \text{ kW}$	Come da libretto di istruzioni del costruttore o ogni anno in assenza di libretto	Ogni anno
Impianto funzionante a qualsiasi combustibile $P \geq 350 \text{ kW}$	Come da libretto di istruzioni del costruttore o ogni anno in assenza di libretto	Ogni 6 mesi

(*) per gli impianti a gas a camera stagna la cadenza minima per la manutenzione (pulizia caldaia) in caso di assenza di specifiche istruzioni del costruttore è di due anni.

(**) per gli impianti a gas con potenza inferiore ai 35 kW - a camera stagna o a camera aperta situati fuori dai locali abitati oppure ad aria calda - il primo controllo di efficienza energetica può essere effettuato dopo 4 anni dalla prima accensione.

Delibera Assemblea Legislativa Regione E.R. n.1578/2014 (1)

- Ha istituito un **nuovo e unico modello di libretto** di impianto per la climatizzazione e dei nuovi modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica
- La nuova modulistica e' da utilizzarsi a partire **dal 15 ottobre 2014**
- Il nuovo modello di libretto di impianto si differenzia da quello Nazionale previsto dal D.P.R. 74-2013 e introdotto dal D.M. 10/2/2014 per la richiesta di alcune informazioni integrative utili alla univoca individuazione dell'impianto (riferimenti catastali, punto riconsegna combustibile e punto riconsegna energia elettrica) e di dati anagrafici e di reperibilità del responsabile dell'impianto
- I nuovi modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica si differenziano da quelli Nazionali previsti dal D.P.R. 74-2013 e introdotti dal D.M. 10/2/2014 solo per l'impostazione grafica (introdotto spazio per consentire l'applicazione bollino calore pulito ove esistente)

Delibera Assemblea Legislativa Regione E.R. n.1578/2014 (2)

La DAL. 1578/2014 prevede inoltre:

- L'istituzione del **Catasto Regionale degli Impianti Termici** e la targatura di tutti gli impianti;
- La compilazione, affidata alle imprese installatrici e manutentrici, in forma esclusivamente elettronica del libretto di impianto direttamente sul sito del Catasto Impianti;
- La possibilità, fino all'emanazione di un regolamento complessivo, di compilare solo libretti di impianto in formato cartaceo (salvo successivo inserimento dei dati nel catasto) e di consegnare agli Enti preposti i RTC in forma cartacea.

Delibera Assemblea Legislativa Regione E.R. n.1577/2014 (1)

Modifiche alle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici previste dalla Delibera Assemblea Legislativa Regione E.R. n. 156/2008 e m.s.:

- Nuova definizione di impianto termico o di climatizzazione: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante se *non sono fissi e se la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è < 5 kW*. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate

Delibera Assemblea Legislativa Regione E.R. n.1577/2014 (2)

Altre principali novità sono:

- **Casi di ristrutturazione dell'impianto termico:** abolizione dell'obbligo per tutti gli edifici con più di 4 U.I. o con generatore di $P > 100$ kW di mantenere l'impianto di riscaldamento centralizzato (il mantenimento dell'impianto centralizzato diventa opzione *preferibile* e non più obbligatoria);
- **Per edifici pubblici o a uso pubblico:** casi di nuovi edifici, demolizione con ricostruzione e ristrutturazioni edilizie rilevanti ($S > 1000$ m²) + caso nuova installazione impianti termici su edifici esistenti: obbligo di progettare impianti termici centralizzati.

Delibera Assemblea Legislativa Regione E.R. n.1577/2014 (3)

Altre principali novità sono:

- **Edifici condominiali con ristrutturazione impianto termico o sostituzione generatore di calore o comunque entro il 31/12/2016:** obbligo di installazione di contabilizzazione di calore;
- **Obbligo di copertura con FER del fabbisogno termico:** slitta al 1° gennaio 2017 l'obbligo di prevedere la produzione da fonti rinnovabili del **50%** della somma dei consumi complessivamente previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Sono interessati da questa disposizione i seguenti casi:

- nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti o alcuni casi di ampliamento
 - nuove installazioni o ristrutturazione di impianti termici
- se il titolo edilizio è stato presentato dal 1° gennaio 2015.

Grazie per l'attenzione

Davide Bonori

Settore Costruzioni e Installazione Impianti

CNA Associazione di Bologna

d.bonori@bo.cna.it

Sito tematico dedicato all'Energia:

www.cnaenergia.it